



**Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti**

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in Riviera San Nicolò al Lido di Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 29/03/2017 è pervenute l'istanza acquisita con prot. n. 195574 del 21/04/2017 nella quale si segnala la presenza di veicoli che sostano anche per lunghi periodi in Riviera San Nicolò in prossimità del ferry – boat di cui spesso anche camion e roulotte;
- con la medesima istanza è stato richiesto di rivedere la posizione dello stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone disabili presente in Riviere San Nicolò al Lido di Venezia;
- in data 03/05/2017 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n.268 che regola la sosta nel Piazzale San Nicolò al Lido di Venezia introducendo il disco orario a novanta minuti e lo spostamento dello stallo riservato ai veicoli al servizio di persone diversamente abili di Riviera San Nicolò sul fronte degli edifici ivi presenti, in accordo con la Municipalità,

Considerato che:

- sono giunte alla Municipalità del Lido e Pellestrina lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini riguardo l'ordinanza sopracitata a seguito dell'impossibilità di lasciare in sosta i veicoli senza limitazione oraria;
- l'isola del Lido di Venezia è caratterizzata da un'elevata affluenza di turisti soprattutto nel periodo estivo;
- la zona San Nicolò e precisamente in Corte de l'Arco ha carattere esclusivamente residenziale;
- la Municipalità del Lido e Pellestrina ha proposto di riorganizzare la sosta mantenendo parte dell'area a parcheggio regolamentata a tempo e parte a parcheggio libero;

Ravvisata l'opportunità di regolamentare nuovamente la sosta in Riviera San Nicolò al Lido di Venezia al fine di soddisfare la richiesta della Municipalità;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Municipalità del Lido e Pellestrina in data 30/11/2017 acquisita con prot. n. 615673 del 20/12/2017;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- gli artt. 158 e 159 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992;

Direttore dott.ssa Stefania Battaglia- Dirigente arch. Loris Sartori

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro

Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Lucia Giordani

Sede di Mestre – viale Ancona 63 – 30172 - Mestre – tel. 041.274.6935 – fax 041.274.6930

protocollo@pec.comune.venezia.it

- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

- 1. regolamentare la sosta sulla metà nord del Piazzale San Nicolò al Lido di Venezia introducendo la sosta a libera circolazione senza limitazione oraria;**
- 2. regolamentare la sosta sulla metà sud del Piazzale San Nicolò al Lido di Venezia secondo quanto disposto dall'ordinanza dirigenziale n.268 del 03/05/2017;**

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione LLPP della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in contrasto con la segnaletica devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 21 dicembre 2017

IL DIRIGENTE
*Arch. Loris Sartori**
(*atto firmato digitalmente)

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."